



DETERMINAZIONE DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INSERIMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di seguito denominata anche "Agenzia";

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024);

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 con cui il dott. Giovanni Pavesi è stato nominato Direttore amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 *"Disposizioni transitorie e finali"*, comma 3, ai sensi del quale *"le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla"*

nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA";

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui le pubbliche amministrazioni garantiscono, tra l'altro, l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa alla disabilità, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro e un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e impegnandosi a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno;

Visto, altresì, l'articolo 39-ter, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui *"Al fine di dare attuazione all'articolo 7, comma 1, e garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilità individuato nell'ambito del personale in servizio"*;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante *"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"* e, in particolare, l'art. 3, comma 3-bis, secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, per assicurare alle persone con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori;

Vista la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 giugno 2019, n. 1, recante *"Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25"*;

Viste le funzioni del responsabile dei processi di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilità definite dall'articolo 39, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e dalla Direttiva del 24 giugno 2019, n. 1, sopra citata, che questi svolge, con potere di impulso e verifica, collaborando con le strutture organizzative competenti sulle rispettive materie e ferme restando le relative attribuzioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’art. 18 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 14 maggio 2025, n. 27, di adozione del Codice di comportamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all’interno dell’Agenzia;

Vista la determinazione direttoriale dell’8 novembre 2023, n. SDG/423/2023, di nomina del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità dell’AIFA;

Vista la determinazione del Direttore amministrativo del 14 ottobre 2025, n. 284, di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro tra l’AIFA e il dipendente nominato responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità con la sopra citata determinazione n. SDG 423/2023;

Ravvisata pertanto, in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 39-ter, d.lgs. 165/2001, la necessità di nominare il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità dell’Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell’ambito delle risorse umane, da individuare nell’ambito del personale in servizio;

Visto l’avviso di interpello per la raccolta di manifestazioni di interesse, da parte del personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell’AIFA per la nomina del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità dell’AIFA – ResPID, di cui alla nota del 26 settembre 2025, n. 121291, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia e nella rete *intranet*;

Viste le manifestazioni di interesse pervenute alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature;

Considerato che non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di personale dirigenziale di ruolo dell’Agenzia e che sono pervenute n. 1 candidatura da parte di personale di ruolo con qualifica di funzionario amministrativo-gestionale e n. 1 candidatura da parte di personale di ruolo con qualifica di assistente amministrativo-gestionale;

Considerato quanto previsto dall'articolo 39-ter, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui *"Il responsabile di cui al comma 1 è individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti ed è scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione"*, nonché dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24 giugno 2019, n. 1, punto n. 3, secondo cui *"Per l'individuazione del responsabile, da nominare con apposito provvedimento, le amministrazioni privilegiano il personale in possesso di adeguate competenze in materia di collocamento delle persone con disabilità e di politiche di inclusione e, in ogni caso, personale con spiccate capacità organizzative"*;

Ritenuto, pertanto, opportuno, come da indicazioni contenute nella sopra citata Direttiva n. 1/2019, individuare il soggetto con l'inquadramento giuridico più adeguato al livello di autonomia e responsabilità richiesto dal ruolo di responsabile dei processi di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilità;

Tenuto conto delle candidature e dei *curricula* pervenuti, valutati alla luce degli elementi e dei criteri previsti dall'articolo 39-ter, d.lgs. 165/2001 e dalla Direttiva n. 1/2019 sopra citati, e indicati nell'avviso di interpello in questione;

Considerato che, in relazione alla natura dell'incarico e delle funzioni del *Disability Manager* normativamente previste, la candidatura della dott.ssa Giuseppa Guglielmino, in possesso di specifiche e adeguate competenze ed esperienze professionali sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità, anche comprovate da specifica formazione, risultanti dal *curriculum vitae* dalla stessa presentato, risulta essere la più idonea a ricoprire l'incarico in questione, oltre che in ragione della formazione giuridica e della collocazione funzionale nella struttura dell'Agenzia in relazione al ruolo da svolgere;

Ritenuto, pertanto, di nominare la dott.ssa Giuseppa Guglielmino, funzionario amministrativo gestionale di ruolo dell'Agenzia, quale Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità dell'Agenzia - ResPID;

DETERMINA

Art. 1

(Oggetto)

1. Per i motivi di cui in premessa, la dott.ssa Giuseppa Guglielmino, funzionario amministrativo-gestionale dei ruoli dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Area dei Funzionari, è nominata, ai sensi dell'articolo 39-ter, d.lgs. n. 165/2001, Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità – ResPID (c.d. *"Disability Manager"*) dell'AIFA, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2027.

Art. 2

(Funzioni)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, nonché dalla Direttiva del 24 giugno 2019, n. 1 citata in premessa, il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità – ResPID, collaborando con le strutture organizzative competenti sulle rispettive materie e ferme restando le relative attribuzioni, svolge, con potere di impulso e verifica, le funzioni di seguito specificate:

- a)** cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;
- b)** predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3- bis, decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
- c)** verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.
- 2.** In considerazione della necessità di garantire la piena attuazione delle previsioni normative a tutela della disabilità, il *Disability manager*, inoltre, redige una relazione annuale sull'attività svolta, anche al fine di segnalare la necessità o l'opportunità di interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontrate per facilitare l'integrazione al lavoro delle persone interessate.
- 3.** Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, d.lgs. n. 222/2023, il Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità può inoltre essere chiamato, nell'ambito della predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO dell'Agenzia, a:
- definire le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità (articolo 2, comma 2, lettera f);
 - proporre la definizione degli obiettivi programmatici e strategici della *performance*;
 - proporre la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale.
- 4.** Il *Disability Manager* svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni normative in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dell'Agenzia, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione del 14 maggio 2025, n. 27.

Art. 3 **(Pubblicità)**

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del Farmaco, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" – "*Personale*" – "*Disability Manager*", unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale del Responsabile.

Il presente provvedimento, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia, è trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per il prescritto controllo.

Roma,

Il Direttore amministrativo
Giovanni Pavesi